

ALLEGATO "B"

STATUTO UGO – Unite Gareggiamo Ovunque APS

1. - Costituzione, durata e sede

1.1 E' costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 settembre 2017, n. 117 (in seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e della normativa in materia, un'associazione non riconosciuta denominata "UGO – Unite Gareggiamo Ovunque APS (in seguito "Associazione").

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'acronimo APS o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.

1.2 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.3 L'associazione ha sede nel Comune di Padova, all'indirizzo risultante nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito "RUNTS"). L'associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Padova non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. - Finalità

L'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si prefigge lo scopo di sostenere, con qualsiasi mezzo, le donne che hanno avuto un tumore al seno o, comunque, altra patologia oncologica e i loro familiari.

L'Associazione nasce allo scopo di divulgare il messaggio che le donne operate al seno, o che hanno subito cure per tumori al seno (o altre patologie oncologiche), possono e devono riprendere a vivere pienamente con qualità pari o addirittura superiore a quella di prima della malattia.

L'Associazione ha tra le proprie finalità anche quella di sensibilizzare la collettività sull'importanza della prevenzione e promuovere attività e progetti a ciò finalizzati.

L'Associazione è un organismo libero, indipendente, apartitico, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di razza, sesso, etnia, religione o ideologia politica.

Art. 3 - Attività

L'Associazione svolge in via principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Più in particolare, l'Associazione opera nei seguenti settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS;
- u) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'attività dell'Associazione è prevalentemente svolta allo scopo di arrecare beneficio direttamente alle donne che hanno o hanno avuto un tumore al seno (o altra patologia oncologica).

A titolo esemplificativo e non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) attività sportive non agonistiche per donne operate di tumore al seno e non, con lo scopo di diffondere, tramite l'attività fisica il messaggio che, dopo la malattia, si può e si deve riprendere a vivere la vita. L'attività sportiva principale è la disciplina del Dragon Boat, secondo gli studi e le ricerche condotti dal medico canadese Donald Mc Kenzie;
- b) attività fisiche e riabilitative;
- c) organizzazione di conferenze, manifestazioni divulgative, di sensibilizzazione e prevenzione, di carattere sportivo, culturale e sociale;
- d) promuovere programmi di promozione della pratica del Dragon Boat a livello europeo ed internazionale;
- e) favorire i contatti con analoghe organizzazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni d'interesse comune.

L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge, in via esemplificativa:

1. promuovere e realizzare attività di raccolta di fondi, finanziamenti ed ogni tipo di risorse anche in natura, anche presso il pubblico, per il perseguimento degli scopi sociali;
2. erogare contributi e liberalità finalizzati a sostenere direttamente o indirettamente le donne che hanno avuto un tumore al seno o altra patologia oncologica e le loro famiglie;
3. coinvolgere e coordinare l'attività di volontari per la realizzazione degli scopi sociali;
4. promuovere e sostenere, anche finanziariamente, iniziative e strutture aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione;
5. promuovere iniziative di studio, ricerca e informazione finalizzate al sostegno delle finalità istituzionali;
6. realizzare e partecipare a manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere, mercati e mostre;
7. ideare, sostenere, promuovere, organizzare e finanziare direttamente o indirettamente iniziative nel campo della editoria e della comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione;
8. collaborare con enti pubblici o privati per realizzare le finalità statutarie, nonché ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici e privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali di ogni genere;
9. organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'importanza della prevenzione;
10. l'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, tra cui:
 - a) amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
 - b) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, accordi per l'affidamento in gestione di proprie attività o beni;
 - c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, organizzazioni, enti del Terzo settore ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;
 - d) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale; la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 4. - Associati

Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone, tramite richiesta sottoscritta al Consiglio Direttivo, che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per realizzare le attività istituzionali.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro 60 giorni.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti.

Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea dal momento della loro iscrizione nel libro associati, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del CTS;
- recedere in ogni momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti interni e le delibere degli organi sociali;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. - Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dimissioni;
- d) esclusione.

Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono grave violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni.

La perdita della qualità di associato per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo; l'esclusione di un associato per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrare il numero entro un anno.

Art. 7 – Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

I volontari sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 8. Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo, se istituito.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, co. 2, c.c., salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni dell'ufficio, regolarmente documentate e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze degli organi collegiali dell'Associazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, poter visionare o ricevere documentazione e poterne trasmettere; verificandosi tali presupposti, gli organi collegiali si considerano tenuti nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante.

Art. 9. Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati e in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio dell'avviso di convocazione (con messaggio di posta elettronica o altri mezzi comunque idonei a verificare la ricezione da parte del destinatario) a tutti gli associati almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, se prevista, e la sede.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 10 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio, l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, quando occorra.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9, nominati dall'Assemblea tra gli associati, che di volta in volta ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, da inviarsi almeno tre giorni prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Alla riunione del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività dell'Associazione che possono partecipare senza diritto di voto.

In caso venga a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo consigliere, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi deve essere convocata l'Assemblea degli associati, entro 60 giorni, per la sostituzione del/dei consigliere/i mancante/i.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge tra i propri componenti il Vice-Presidente e l'eventuale Segretario e li revoca;
- nomina, tra i propri membri, l'eventuale Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio, l'eventuale bilancio preventivo e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- può delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri e conferire procure;
- instaura rapporti di lavoro, determinando mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione degli associati per morosità.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14. - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' membro del Consiglio Direttivo e dura in carica come gli altri consiglieri.

Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati.

In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.15 – Organo di Controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- quando previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Sostenitori

È prevista la figura del Sostenitore, aperta a persone fisiche, enti e organizzazioni qualunque sia la loro forma giuridica. È Sostenitore il soggetto che, facendone richiesta secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, versa un contributo annuale stabilito dal Consiglio stesso o si distingue per particolari meriti o attività a sostegno dell'Associazione.

I Sostenitori, non assumono la qualifica di associato, né i relativi diritti e doveri, ma possono partecipare alla vita associativa e alle attività da questa organizzata.

Art. 17 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio e provvede a depositarlo presso il RUNTS nei termini di legge.

Art. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Entrate

L'Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con le seguenti entrate:

- le rendite e, in generale, i redditi del patrimonio di cui all'art 20;
- le donazioni, i lasciti testamentari, i contributi e ogni altra liberalità fatta da enti e/o privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio dell'Associazione;
- le quote associative;
- i contributi di enti pubblici, anche per attività in regime di convenzionamento;
- i contributi di istituzioni ed entità nazionali e sovranazionali;
- ogni altra somma di denaro che pervenga all'Associazione e che non sia espressamente destinata ad incremento del patrimonio;
- le entrate derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 5;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove istituito, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Segretario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Segretario tra i suoi componenti, che svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esecuzione delle attività esecutive che si rendano necessario ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.

Art. 23 – Tesoriere

Il Tesoriere, ove nominato, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione, da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 11. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, procederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ente del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 25 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto e nei regolamenti interni, si fa riferimento alle normative in materia di Enti del terzo settore, al Codice Civile ed ai principi dell'ordinamento giuridico.



DIREZIONE PROVINCIALE DI: PADOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI: PADOVA

Registrazione di Atto Privato

Il 05/05/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T52 , serie 3 , numero 965

data di stipula: 08/04/2025

ident.vo telematico: T5225L000965000FF per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MZZVLR64C45G224P

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92297940287				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: